

**REGOLE IN MATERIA DI
DESTINAZIONE DEL CONTROVALORE
DEL BUONO PASTO A PREVIDENZA
COMPLEMENTARE AZIENDALE O AD
ASSISTENZA SANITARIA
INTEGRATIVA**

giugno 2010

1. Ambito di applicazione

Con [***l'Accordo 4 giugno 2009***](#) sono state stabilite le disposizioni regolanti anche la facoltà del lavoratore di destinare l'intero importo nominale del buono pasto alla forma di previdenza complementare a contribuzione definita o a copertura delle contribuzioni poste a carico del lavoratore stesso dal regime dei Fondi/Casse di assistenza sanitaria integrativa a cui il medesimo è iscritto.

Le disposizioni dell'accordo si applicano, in attuazione anche dei precedenti accordi aziendali sulla materia, al personale dipendente di Intesa Sanpaolo S.p.A., Intesa Sanpaolo Group Services, Banca dell'Adriatico, Banco di Napoli, Banca di Credito Sardo, Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, Cassa di Risparmio del Veneto, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, Cassa di Risparmio in Bologna, Banca di Trento e Bolzano, Casse del Centro, Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Banca Prossima, a condizione che risulti iscritto a forma di previdenza complementare aziendale a contribuzione definita o a Casse/Fondi di assistenza sanitaria integrativa.

Per completezza, si evidenzia che, in base alle procedure informatiche adottate, l'opzione in discorso non può essere attivata dai lavoratori che percepiscono per ogni giornata di servizio prestato, oltre al buono pasto, anche un contributo per il pasto e dai lavoratori che percepiscono, in luogo del buono pasto, il contributo pasto.

2. Regole in materia di esercizio dell'opzione di destinazione del controvalore del buono pasto

Oggetto dell'opzione

Si evidenzia, preliminarmente, che ogni opzione non esercitata secondo le regole previste dal citato accordo è conseguentemente caducata e priva di ogni effetto.

Il nuovo esercizio dell'opzione alla forma di previdenza complementare aziendale a contribuzione definita ovvero a Casse/Fondi di assistenza sanitaria integrativa comporta la destinazione dell'intero controvalore del buono pasto al netto degli oneri contributivi dovuti per legge agli enti percettori, pari attualmente al contributo di solidarietà nella misura del 10% del relativo valore.

Ove l'opzione per la destinazione del valore nominale del buono pasto ad assistenza sanitaria integrativa realizzi la situazione per cui il controvalore complessivo dei buoni pasto risulti parzialmente eccedente rispetto al valore della contribuzione dovuta dal lavoratore a Casse/Fondi di assistenza sanitaria integrativa, la quota parte eccedente sarà destinata alla forma di previdenza complementare aziendale a contribuzione definita di appartenenza del lavoratore. Al ricorrere di tale ipotesi ove l'interessato non risultasse iscritto ad alcuna forma di previdenza complementare aziendale a contribuzione definita, decadrà ad ogni conseguente effetto dal percepire i "resti" non erogabili sotto altra forma, modo, termine e condizione.

Non saranno considerate valide ed operanti le opzioni esercitate da lavoratori che, pur avendo deciso il conferimento del controvalore del buono pasto a forma di previdenza complementare aziendale a contribuzione definita o a Casse/Fondi di assistenza sanitaria integrativa, non risultano a quel momento iscritti alla forma previdenziale o assistenziale opzionata.

Periodo di validità dell'opzione

L'opzione ha validità e, quindi, effetto per il periodo 1° agosto 2010 – 31 ottobre 2011, durante il quale non potrà conseguentemente essere modificata o revocata.

La scelta effettuata riguarderà i buoni pasto in consegna già nel mese di agosto p.v., con rendiconto sul cedolino di paga del successivo mese di settembre.

3. Modalità di esercizio dell'opzione di destinazione del controvalore del buono pasto

Per rendere operativa l'opzione in discorso, il lavoratore interessato dovrà utilizzare l'apposita funzionalità disponibile nella Intranet aziendale al percorso: Persona > Gestione Personale > INTESAP > Employee Self Service – Riepilogo – Adesione Ticket Fondo o Cassa.

La scelta potrà essere effettuata entro e non oltre il termine del 20 luglio 2010 che, si precisa fin da ora, per ragioni di carattere tecnico procedurale, non potrà essere prorogato.